

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

48.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2620) . . . . .	3
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 9, 10
ALPINI RENATO . . . . .	10
BELLOCCHIO ANTONIO . . . . .	9
CORSI UMBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	3
NUCCI MAURO ANNA MARIA . . . . .	10
PIRO FRANCO . . . . .	10
TARABINI EUGENIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	10

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato (Approvato dal Senato) (2620).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato », già approvato dal Senato nella seduta del 27 febbraio 1985.

L'onorevole Corsi ha facoltà di svolgere la relazione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2620, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, nei suoi articolati contenuti normativi intende porre le condizioni per una maggiore efficienza ed una effettiva razionalizzazione delle delicate funzioni che l'istituto è chiamato a svolgere nell'ordinamento giuridico ed economico-finanziario dello Stato e nei rapporti che collegano tale organo con il Parlamento.

L'importanza delle motivazioni che urgono per una sollecita definizione del provvedimento sono già state largamente illustrate nella relazione al disegno di legge discusso ed approvato dal Senato. Motivazioni, per altro, sottolineate nel faticoso e lungo dibattito parlamentare già svolto presso l'altro ramo del Parlamento, nel quale sono state messe in luce le carenze funzionali ed operative dell'istituto a fronte del sempre più impegnativo ruolo che è chiamato a svolgere, in una società industriale avanzata e complessa come la no-

stra, nel campo della finanza pubblica. Di conseguenza, sono state prospettate esigenze, non più derogabili, di miglioramenti strutturali ed organizzativi.

L'assetto normativo del provvedimento è in buona parte collegato con l'analogo disegno di legge n. 2619 riguardante il riordinamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione del tesoro, specialmente per ciò che riguarda aspetti ed esigenze comuni al ministero nel suo complesso, come l'adeguamento degli organici, l'introduzione della nona qualifica funzionale con la determinazione dei relativi profili professionali, la disciplina delle esigenze degli uffici centrali e periferici.

I due provvedimenti di legge vengono ora sottoposti all'esame della nostra Commissione, il primo in sede legislativa ed il secondo — in quanto contiene una delega al Governo — in sede referente.

Questo a conclusione di un ampio dibattito che ha portato ad un risultato di difficile ma sostanziale equilibrio raggiunto sulla base degli orientamenti e delle valutazioni emerse in ordine agli aspetti comuni che, a mio giudizio, dovrebbero consigliare (nella misura del possibile data la diversità di sede) una congiunta discussione sulle linee generali per procedere poi all'esame differenziato in sede di discussione degli articoli dei due provvedimenti.

Come già accennato, il disegno di legge n. 2620 persegue l'obiettivo di un miglioramento strutturale della Ragioneria generale dello Stato, di un suo potenziamento strumentale nonché di una più accentuata qualificazione e di un adeguamento quantitativo del personale, finalizzati, anche attraverso un più efficace assetto organizzativo dell'amministrazione, ad un incremento dei livelli di operatività e ad un recupero di efficienza degli uffici.

Il testo del provvedimento, così come approvato dal Senato, prevede nei suoi aspetti di maggior rilievo: 1) l'istituzione del consiglio dei consulenti economici; 2) l'adozione di misure per il potenziamento delle attività del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (articolo 2); 3) l'istituzione del servizio ispettivo delle Ragionerie provinciali dello Stato ed il riordinamento dei servizi ispettivi di finanza (articolo 7); 4) l'adeguamento delle dotazioni organiche con una particolare disciplina per il reclutamento del personale (articoli 4 e 6); 5) l'istituzione della nona qualifica funzionale con contestuale soppressione dei ruoli ad esaurimento (articolo 5); 6) norme speciali per il conferimento di posti di dirigente portati in aumento con questo disegno di legge (articolo 10).

In particolare, l'articolo 1 istituisce il Consiglio dei consulenti economici, organismo tecnico di supporto per l'attività istituzionale della Ragioneria generale dello Stato; tale organismo, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, dovrà provvedere allo studio ed alle ricerche nel campo dell'economia del paese, per raccordare piani e programmi a breve e a lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, analizzare le risultanze della gestione del bilancio al fine di mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun esercizio in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo.

Il Consiglio dei consulenti economici si propone venga composto da dodici membri di estrazione interna, da un segretario e da membri esterni nel numero massimo di sei.

Importante sarà, comunque, anche il naturale raccordo che il consiglio potrà avere con altre commissioni consultive presso il Ministero del tesoro, come la commissione tecnica per la spesa pubblica, per utilizzare al massimo esperienze e contributi di esperti che altrimenti rischiano quasi l'isolamento in compartimenti stagni.

In ogni caso, sia l'organismo che viene creato sia le funzioni che vengono ad esso demandate sottolineano la centralità, nell'ambito della pubblica amministrazione, della Ragioneria generale dello Stato, che è chiamata a fornire gli elementi conoscitivi per il governo della finanza pubblica ed è, pertanto, impegnata in un delicatissimo e continuo processo di aggiornamento.

Intimamente legato a questo punto è quindi il problema dell'efficienza dei flussi informativi e della loro corretta elaborazione. A tale esigenza cerca di dare una risposta l'articolo 2 che propone l'assunzione diretta, anche se graduale, della gestione del sistema informativo — attualmente affidato ad una società di consulenza, l'ITALSIEL — con cui vengono gestite in via automatizzata le attività degli organi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

Per tali fini è previsto uno speciale incremento della dotazione organica di 300 unità e particolari norme per il reclutamento e l'aggiornamento professionale del personale, norme da adottarsi con decreti del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con gli stessi decreti potranno essere stabilite norme per corrispondere al personale addetto al sistema informativo particolari compensi diretti a retribuire la peculiare attività di lavoro in relazione all'elevato rendimento ed alla produttività degli impianti, agli obblighi di aggiornamento, ai turni di lavoro ed ai rischi connessi.

È prevista, altresì, la possibilità di stipulare convenzioni per affidare gli incarichi di consulenza ad esperti o a società a prevalente partecipazione statale, specializzate nel settore dell'informatica, per i problemi connessi allo sviluppo del sistema e, ove occorra — ha aggiunto prudentemente il Senato — anche per la gestione.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, nell'ambito dell'ispettorato generale di finanza, di un servizio ispettivo della Ragioneria generale dello Stato composto da dirigenti superiori con funzioni di ispettore generale e da primi dirigenti con funzioni di ispet-

tore capo, con l'importante compito di esaminare gli atti e le strutture della Ragioneria generale dello Stato, controllare l'esecuzione dei compiti ad essa assegnati e garantire gestioni coordinate con gli altri reparti amministrativi e finanziari.

Di fatto, tale servizio ispettivo già esiste: appare, tuttavia, logico istituzionalizzarlo per consentire ad esso di attuare un più idoneo coordinamento delle attività delle ragionerie provinciali dello Stato. Con l'istituzione di questo servizio ispettivo, appare opportuno che le ragionerie provinciali dello Stato cessino di svolgere servizi contabili per conto delle intendenze di finanza, al fine di evitare commistioni e, quindi, accentuare la trasparenza tra le attività di amministrazione e quelle di controllo. Naturalmente è demandato al Ministro del tesoro il compito di stabilire la struttura organizzativa, i criteri e le modalità per il funzionamento di tale servizio.

L'articolo 4 stabilisce l'aumento della dotazione organica cumulativa dei ruoli centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato in 2.300 unità; tale aumento è comprensivo sia delle 300 unità destinate al sistema informativo cui si è accennato in precedenza sia del contingente di personale da inquadrare nei ruoli in applicazione delle leggi relative alla sistemazione del personale assunto a suo tempo ai sensi della legge n. 285 del 1977.

L'incremento effettivo, pertanto, si riduce a circa 1.700 unità ed appare ampiamente giustificato dai nuovi, rilevanti compiti che via via la Ragioneria generale dello Stato è andata assumendo. Appare utile, in ogni caso, notare che la dotazione organica, anche così rideterminata, si pone sempre ad un livello inferiore rispetto a quella esistente il 1° gennaio 1970.

Su tale aspetto quantitativo, tuttavia, non sono state sollevate obiezioni al Senato, mentre assai faticoso e difficile si è rivelato giungere alle conclusioni sulle parti successive del provvedimento, relative alle disposizioni volte a completare il profilo organizzativo del personale ed a disegnare le procedure amministrative di attuazione.

Il complesso di queste disposizioni, dopo le modifiche introdotte al testo governativo, appare opportunamente coordinato con quelle analoghe del disegno di legge n. 2619, in modo tale che la tendenza alla tipizzazione, che il rapporto Giannini sullo stato della pubblica amministrazione aveva profetizzato come inarrestabile, non scadesse nel particolarismo degli interessi, con il rischio di innescare un fenomeno di trascinamento non controllabile.

Al Senato sembra che sia stato raggiunto un punto di sostanziale equilibrio cercando di espungere quelle norme non propriamente legate ad un disegno generale e definendo una stessa normativa nei due progetti di legge relativamente alle problematiche legate al personale.

In particolare, l'articolo 5 prevede l'istituzione della nona qualifica funzionale, con contestuale assorbimento dei ruoli ad esaurimento attualmente esistenti in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e per una consistenza organica pari al personale inquadrato in detti ruoli al 30 giugno 1984.

Si tratta di una scelta non completamente nuova nell'organizzazione del personale dello Stato perché, come è stato osservato, tale qualifica è già stata introdotta nei riordinamenti dei Ministeri dell'interno e dei trasporti.

Tale circostanza e l'esigenza di conferire un contenuto funzionale alle qualifiche del ruolo ad esaurimento, per le quali vengono stabilite precise attribuzioni, hanno consigliato di anticipare la definizione della nona qualifica in coincidenza con il riordinamento complessivo dell'istituto. Si consente, inoltre, la mobilità interna del personale tra profili professionali della stessa qualifica professionale e nei limiti delle dotazioni organiche in relazione alle esigenze tecniche e funzionali.

Si tratta di un'importante innovazione che recupera uno degli istituti più qualificanti dell'ultima tornata contrattuale nel settore del pubblico impiego, in una concezione finalmente dinamica dell'adattamento organizzativo della pubblica amministrazione in relazione alle proprie esigenze operative.

Una modifica apportata dal Senato limita la definizione in via autonoma dei profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge n. 312 del 1980 alla sola nona qualifica funzionale istituita con il provvedimento in esame; per le restanti qualifiche professionali tale possibilità è prevista solo nel caso in cui il provvedimento di carattere generale, che sembra in corso di emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, non divenga esecutivo nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente disegno di legge.

L'articolo 6 prevede una particolare normativa per consentire all'amministrazione di procedere in tempi brevi alla copertura dei posti vacanti, tenendo anche conto di alcune disposizioni di legge, recentemente emanate, con carattere di generalità per il pubblico impiego.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione dei servizi ispettivi dell'ispettorato generale di finanza. È previsto che l'attività sia curata, in ragione delle varie materie, da tre settori a capo dei quali sarà preposto un dirigente superiore (ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi), nonché un coordinamento dei predetti settori al quale può essere adibito un contingente di dirigenti superiori (ispettori generali dei servizi ispettivi) in misura non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva.

L'articolo 8 stabilisce per il personale dei servizi ispettivi, in relazione alla particolare natura ed alla lunga durata delle missioni, un articolato (e mi si consenta, anche un po' « taccagno ») sistema di rimborso delle spese.

L'articolo 9 disciplina la reggenza degli uffici centrali e periferici consentendone l'affidamento anche al personale non dirigente, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

L'articolo 10 disciplina le modalità di conferimento dei posti di dirigente aumentati dal disegno di legge in esame; in particolare, i posti di primo dirigente, con esclusione di quelli della carriera ispettiva, vengono conferiti per il 60 per cento me-

dante scrutinio per merito comparativo e per il 40 per cento utilizzando le graduatorie dei concorsi speciali per esami, banditi ai sensi della legge n. 301 del 1984.

Si tratta di una parziale deroga al nuovo sistema di accesso alla dirigenza disciplinato dalla citata legge n. 301, deroga che sembra giustificata dall'esigenza di conferire con immediatezza i posti di nuove funzioni che, per altro, sono complessivamente in numero molto contenuto.

Con l'ultimo comma, aggiunto in sede di approvazione del provvedimento da parte del Senato in analogia a quanto previsto per il personale del tesoro, si dispone l'estensione in via equitativa, al personale delle sopresse carriere speciali di concetto che abbia sostenuto lo stesso tipo di esami e svolto le stesse mansioni, dei benefici economici e normativi stabiliti dalla legge n. 319 del 1972.

L'articolo 11, infine, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 10 miliardi per il 1985 e 18 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Strettamente collegato al disegno di legge n. 2620 è, come già osservato, il disegno di legge n. 2619. L'importanza delle motivazioni che urgono per una sua sollecita definizione sono state ampiamente illustrate nella relazione al disegno di legge stesso già discusso e approvato dal Senato.

La discussione ha evidenziato largamente le carenze funzionali e operative dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro e della Corte dei conti a fronte del sempre più impegnativo ruolo svolto nei campi di rispettiva competenza e le conseguenti esigenze, non più rinviabili, di miglioramenti strutturali ed operativi.

Le carenze funzionali, che sotto l'aspetto meramente quantitativo assommano, per le Direzioni provinciali del tesoro, allo spaventoso arretrato di circa due milioni di pratiche, sono state causate principalmente sia dal notevolissimo aumento dei compiti affidati agli uffici periferici, che ora sono ulteriormente accresciuti con la legge sulla rivalutazione delle pensioni dei pubblici dipendenti approvata giorni or

sono, sia dal depauperamento numerico del personale a seguito degli esodi conseguenti alla legge n. 336 del 1970 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

In effetti il problema dei carichi cui con legge — senza adeguata quantificazione — viene generalmente sottoposta la pubblica amministrazione, salvo poi protestare per i ritardi, è problema estremamente serio che dovrebbe essere affrontato concretamente dal Parlamento ogni volta che vara un provvedimento legislativo. Riguarda infatti proprio quella fattibilità delle leggi di cui tanto si discute e quindi il rapporto tra Stato e cittadino che entra in crisi di fiducia ed è continuamente turbato ogni volta che una legge trova difficoltà di applicazione per ritardi o intralci burocratici.

Basti pensare che le operazioni di liquidazione dei nuovi trattamenti pensionistici ai pubblici dipendenti non potranno essere tutte eseguite attraverso gli impianti meccanizzati perché gli aumenti sono stati commisurati ai quarantesimi degli anni di servizio prestati e di conseguenza occorrerà anche procedere all'esame delle singole posizioni al di fuori dei centri elettronici. Stando così le cose è difficile prevedere quando saranno effettivamente liquidati i nuovi aumenti ai pensionati pubblici se non verranno adottati gli adempimenti urgenti che con il provvedimento in esame sono stati proposti addirittura dal 1981.

Diversamente si dovrà amaramente concludere che, di fatto, si è dato ai pensionati pubblici, da anni in attesa, un assegno postdatato nel quale, per colmo di ironia, è restata imprecisata proprio l'annata.

Il recupero dell'efficienza degli uffici periferici del tesoro e dei collegati uffici di controllo dipendenti dalla Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti è dunque problema anche morale da risolversi con urgenza se si vuole evitare un ulteriore imponente aumento delle partite arretrate. Impressionante è infatti la curva, in progressione geometrica, del fe-

nomeno che vede la giacenza di pratiche individuali arretrate nelle 95 Direzioni provinciali del Tesoro passare dalle 175.000 del 1961 alle 574.000 del 1970 e ai circa due milioni del 1984, senza contare un altro pauroso arretrato sommerso (riscontri, regolarizzazioni di scrittura, eccetera) caratterizzato da un prevalente interesse dell'erario che ora è del tutto trascurato per lasciare priorità operativa alle esigenze dei singoli amministrati. D'altra parte i molteplici provvedimenti amministrativi già adottati negli anni decorsi e diretti a risolvere i problemi attraverso la semplificazione delle procedure, non hanno avuto effetti risolutivi, per cui il ricorso allo strumento legislativo si è rivelato indilazionabile. Esigenza, questa, che era già stata avvertita dal Governo nella scorsa legislatura, ed infatti il disegno di legge n. 310 presentato nel 1983 al Senato non era altro che la presentazione dell'articolato approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato stesso prima dell'anticipato scioglimento delle Camere. Che la Camera lo esamini solo oggi è la dimostrazione di quanto sia vischioso il nostro procedimento legislativo anche di fronte a problemi che interessano milioni di persone spesso in gravi difficoltà economiche.

Il testo del provvedimento, così come licenziato dal Senato, affronta i seguenti principali temi: 1) la semplificazione e lo snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni e altri assegni (articoli 1, 2 e 3); 2) la riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro (articolo 4); 3) la ristrutturazione del sistema informativo del servizio provinciale del tesoro (articolo 7); 4) la istituzione della Direzione generale per i servizi periferici del tesoro (articolo 4); 5) la istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del tesoro (articolo 10); 6) l'adeguamento degli organici del personale amministrativo della Corte dei conti (articolo 11); 8) l'istituzione della nona qualifica funzionale in sostituzione del ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (articoli 12 e 13); 9) l'accesso alla dirigenza mediante norme speciali per il per-

sonale degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro e della Corte dei conti (articoli 12 e 13).

In questo quadro particolarmente qualificante appare la richiesta, con l'articolo 1, di conferimento della delega al Governo per l'introduzione di semplificazioni e snellimenti nella normativa concernente il trattamento di attività e di quiescenza del personale statale. Fra tutti assumono particolare rilevanza perché molto attese, sia la facoltà di accreditamento delle pensioni sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari sia la facoltà di istituzione dell'assegno di Stato quale strumento di pagamento degli stipendi per la pubblica amministrazione. Il termine per l'uso della delega è di un anno, ma è sperabile, considerato il lungo tempo trascorso dalla presentazione di questo provvedimento, che l'esecutivo sia preparato per farla valere in tempi assai più brevi. Importante pare anche il fatto che si richieda di adeguare in futuro tali innovazioni con norme regolamentari. Si comincia finalmente a tener conto dell'importante dibattito sui problemi della delegificazione e sugli aspetti positivi che potranno derivare anche per il cittadino e le imprese oltre che per la pubblica amministrazione, in termini di snellimento di procedure e diminuzioni di costi e tempi di lavoro.

In questo senso è da segnalare anche l'articolo 2 là dove stabilisce l'imputazione della spesa per stipendi ed altri assegni fissi alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Significa, in altri termini, sostanziandosi in una soppressione di residui per quanto attiene alla liquidazione di stipendi e pensioni, una notevole semplificazione contabile di carattere generale, senza che si determini alcuna sfasatura in sede di bilancio.

Con l'articolo 4 viene istituita una direzione generale dei servizi periferici, specificamente strutturata, dotata di particolari requisiti per il potenziamento delle funzioni di ordinazione della spesa, mediante la gestione automatizzata del procedimento amministrativo.

A ciò si aggiunge il potenziamento degli organici del personale del ruolo provinciale e del ruolo centrale del tesoro, per sopperire alla flessione provocata dai provvedimenti di esodo volontario, già citati, che hanno determinato una riduzione della dotazione organica dalle 6.717 unità alle attuali 4.000 circa per gli uffici periferici e dalle 6.033 unità alle attuali 4.000 circa per l'amministrazione centrale.

Con l'articolo 6 viene, infatti, consentito di adeguare la consistenza numerica degli organici delle direzioni provinciali del tesoro, aumentando la dotazione fino ad un massimo di 3.300 unità. In esso sono indicate le norme per l'assunzione del predetto personale e per la copertura dei posti d'organico ancora vacanti.

Viene, inoltre, previsto un adeguamento dell'organico dell'amministrazione centrale del tesoro con un aumento di 1.000 unità, parte delle quali dovrà essere adibita ai servizi della direzione generale degli istituti di previdenza, e ciò per almeno un triennio, onde provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge n. 29 del 1979 riguardante la ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali.

Con l'articolo 7 si prevede un'adeguata riorganizzazione dell'intero settore preposto all'automazione dei servizi, attraverso il riconoscimento delle funzioni e degli organi decisionali, operativi, di studio e programmazione, nonché la definizione delle diverse responsabilità.

Con l'articolo 10 si stabilisce l'istituzione di un consiglio di dieci esperti presso la direzione generale del tesoro. L'utilizzazione degli esperti appare necessaria per affrontare adeguatamente i problemi in cui la direzione generale suddetta si trova coinvolta a causa del crescente indebitamento pubblico sui mercati interni ed esteri e della maggiore integrazione dei mercati finanziari.

Con l'articolo 11 si prevede un potenziamento dei servizi della Corte dei conti, potenziamento che appare indispensabile, tra l'altro, per consentire all'organo di controllo di fronteggiare il massiccio afflusso di atti che certamente deriverà dal-



la maggiore funzionalità degli uffici del tesoro. Tale potenziamento trova la sua giustificazione anche nella necessità di ovviare alla precaria situazione in cui attualmente versa la maggior parte degli uffici periferici della Corte dei conti in conseguenza dell'avvenuto decentramento cui non è corrisposto un adeguamento delle strutture e del personale delle delegazioni regionali dell'istituto.

Ci troviamo ancora di fronte — giova ripeterlo — al problema della fattibilità delle leggi, la cui sottovalutazione pesa enormemente sulla società civile in termini di costi, di disservizi, di disagi, di intralci e talora richiama alla mente le « grida » di manzoniana memoria. Senza contare il flusso cartaceo alimentato dai parlamentari costretti a scrivere per chiedere notizie sulle pratiche dei propri elettori, le cui istruttorie hanno ormai raggiunto tempi che sembrano avvicinarsi sempre più all'eternità. Attualmente, in attesa di « salvazione », giacciono in istruttoria circa mezzo milione di atti soggetti a controllo preventivo, nonché alcune centinaia di migliaia di atti soggetti a controllo successivo e consultivo (rendiconti amministrativi, contabilità speciali, eccetera). Tale numero è destinato rapidamente ad aumentare se non verranno prese tempestive misure di cui l'applicazione efficace del provvedimento in esame costituisce la condizione indispensabile. Tra esse merita di essere ricordato l'incremento della dotazione organica cumulativa, quantificato in 500 unità con la specificazione introdotta al Senato intesa a prevedere l'assegnazione prioritaria del nuovo personale agli uffici periferici.

Assumono, infine, rilievo una serie di disposizioni, riguardanti il personale, analoghe a quelle già trattate nel disegno di legge n. 2620, alla cui problematica mi permetto di rinviare.

La copertura dell'onere finanziario è determinata dall'articolo 14 in 20 miliardi per l'anno in corso ed in 30 miliardi per gli anni 1986 e 1987; si tratta di un costo obiettivamente contenuto rispetto ai benefici che dal provvedimento si attende la comunità.

Concludendo, in attesa che le Commissioni I e V esprimano il proprio parere, considerata anche la predominante esigenza — più volte sottolineata — di procedere agli adempimenti previsti dai disegni di legge in discussione per mettere finalmente gli organismi interessati in condizioni ottimali per corrispondere alle esigenze dei cittadini, raccomando l'approvazione dei provvedimenti in discussione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vorrei pregare i rappresentanti dei gruppi di pronunciarsi sulla proposta testé formulata dal relatore, onorevole Corsi, intesa a far sì che si svolga un'unica discussione generale sui disegni di legge nn. 2620 e 2619, pur tenendo conto del fatto che essi dovranno seguire *iter* diversi, essendo il primo in sede legislativa e il secondo in sede referente.

Vorrei osservare che comunque la diversità di sede comporta notevoli disfunzioni, in quanto mentre il primo provvedimento, assegnato a questa Commissione in sede legislativa, potrebbe essere approvato rapidamente il secondo sarebbe soggetto ai tempi dell'Assemblea. Pregherei pertanto i colleghi di pronunciarsi in merito.

**ANTONIO BELLOCCHIO.** Vorrei innanzitutto ricordare che l'ultima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione si era conclusa con un accordo relativo al fatto di svolgere questa mattina soltanto la relazione sul provvedimento in esame, senza dare inizio alla discussione sulle linee generali.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal relatore, onorevole Corsi, ritengo che essa sia da prendere in considerazione. Ovviamente non dipende da noi soltanto l'*iter* del disegno di legge n. 2620 legato all'espressione di pareri della I e della V Commissione. Per quanto riguarda l'altro disegno di legge, che dovremo esaminare in sede referente, ritengo che il Presidente dovrebbe insistere in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo perché esso venga tempestivamente calendarizzato. Per parte nostra, potremmo riservarci il

voto finale sul disegno di legge n. 2620 al momento in cui l'altro provvedimento sarà stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Sulla intesa di non iniziare oggi la discussione sulle linee generali, mi pare che siamo ancora tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Mi pare che sia stato accolto il principio relativo all'esigenza, da me prospettata, di mantenere una certa sincronia nell'iter dei due provvedimenti. A tal fine ritengo che la procedura suggerita dall'onorevole Bellocchio sia del tutto percorribile.

RENATO ALPINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale si rende conto dell'urgenza dei due disegni di legge e si adopererà per far sì che essi vengano approvati nel più breve tempo possibile.

Colgo l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo — si tratta di una mia richiesta che non so se sia condivisa — se nella prossima riunione della Commissione possa farci avere delle tabelle contenenti l'attuale struttura degli uffici finanziari del tesoro e della Corte dei conti posta a confronto con la situazione quale si determinerà a seguito dell'approvazione dei due progetti di legge. Ritengo, infatti, che una simile serie di notizie permetterebbe a noi di portare un maggior contributo alla definizione dei disegni di legge.

FRANCO PIRO. Desidererei chiedere al rappresentante del Governo di dare alla Commissione delucidazioni sull'operatività degli uffici della Direzione provinciale del tesoro onde evitare ritardi, scompensi, difficoltà e il formarsi di lunghe code di pensionati che a seguito della recente approvazione, potrà determinare l'applicazione delle norme concernenti l'aumento delle

pensioni e la sottoscrizione dei moduli da parte degli interessati. Una informazione quella che ho appena richiesta che sarà utilissima a tutti i cittadini italiani e, soprattutto, ai pensionati con un'età superiore ai 65 anni, che correranno il rischio di doversi sottoporre a lunghe code davanti agli sportelli. Dobbiamo evitare che accadano cose simili, sconosciute anche in Cina.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato del tesoro*. Posso senz'altro assicurare l'onorevole Alpini che appena mi sarà possibile fornirò alla Commissione i dati da lui richiesti.

Per quanto riguarda la questione sollevata poc'anzi dall'onorevole Piro e le osservazioni da lui svolte, debbo osservare che esse non investono i pensionati pubblici ed il Ministero del tesoro. Indubbiamente non posso fare a meno di rilevare che il problema c'è, esiste ed è grave, tuttavia esso ha riguardo ai pensionati del settore privato; di conseguenza, si tratta di un quesito che più opportunamente va rivolto in altra sede.

Infine, desidero ringraziare l'intera Commissione, e, in particolare, il relatore e l'onorevole Bellocchio, per aver manifestato la volontà di proseguire e concludere contestualmente l'esame dei disegni di legge nn. 2619 e 2620.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2620 è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO